



Ordinanza del DATEC sul promovimento della ricerca nel settore stradale

Modifica del 20 gennaio 2020

*Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia
e delle comunicazioni (DATEC),
ordina:*

I

L'ordinanza del DATEC del 23 febbraio 2012¹ sul promovimento della ricerca nel settore stradale è modificata come segue:

Ingresso

visto l'articolo 37 capoverso 2 della legge federale del 22 marzo 1985² concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin),

Titolo prima dell'art. 1

Sezione 1:

Contributi per la ricerca, piani e programmi di ricerca, compiti dell'USTRA e della commissione

Art. 1 cpv. 1

¹ L'Ufficio federale delle strade (USTRA) può accordare, nel quadro del credito disponibile per la ricerca, contributi per il promovimento dei lavori di ricerca nel settore della circolazione stradale per i quali la Confederazione può versare contributi in virtù della LUMin.

Art. 2 **Compiti dell'USTRA**

¹ L'USTRA mette a punto un piano di ricerca quadriennale contenente le tematiche prioritarie e lo sottopone alla commissione per la ricerca nel settore stradale (commissione) per parere.

¹ RS 427.72

² RS 725.116.2

² Si assicura che le tematiche prioritarie in materia di ricerca siano compatibili con le altre attività di ricerca all'interno del DATEC.

³ Mette a punto un programma di ricerca biennale e lo sottopone alla commissione per parere. Il programma fissa i temi di ricerca concreti per i successivi due anni e illustra come devono essere impiegati i fondi previsti a tale scopo.

⁴ L'USTRA si assicura che i fondi federali per la ricerca nel settore stradale vengano impiegati in maniera efficace e coordinata.

Art. 3 Compiti della commissione per la ricerca nel settore stradale

¹ La commissione affianca l'USTRA nella definizione dell'orientamento strategico della ricerca e valuta le domande di contributi alla ricerca (art. 5).

² Esprime un parere in merito al piano di ricerca elaborato dall'USTRA e contenente le tematiche prioritarie.

³ Esamina ogni due anni il programma di ricerca messo a punto dall'USTRA.

⁴ Presenta all'USTRA un rapporto annuale sulla propria attività.

Titolo prima dell'art. 4

Sezione 2: Procedura di domanda

Art. 5 cpv. 2 lett. c

² La commissione esamina se:

- c. il tema proposto sia compatibile con le priorità fissate nel programma di ricerca biennale dell'USTRA; e

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2020.

20 gennaio 2020

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni:

Simonetta Sommaruga